

R.G. n. 173-1/2025



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI IVREA

Sezione Procedure Concorsuali

Il Tribunale, in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nelle persone dei Giudici:

Dott.ssa Antonia Mussa	Presidente
Dott.ssa Federica Lorenzatti	Giudice rel. est.
Dott.ssa Alessia Carrera	Giudice

nel procedimento unitario R.G. n. 173/2025, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ex art. 270 del D. Lgs. 12 gennaio 2019 n. 14 (c.d. CCII)

- letto il ricorso per l'apertura della liquidazione controllata del sovraindebitato GIORGIS PAOLO (CF: [REDACTED]) nato [REDACTED] il [REDACTED] rappresentato e difeso dall'Avv. Manuela di Palma (CF. DPLMNL82R46E379A);
- ritenuta la competenza del Tribunale adito ex art. 27, co. 2, CCII, stante la residenza del ricorrente in un Comune situato nel circondario del Tribunale di Ivrea;
- rilevato che il ricorrente non è assoggettabile alla liquidazione giudiziale ovvero alla liquidazione coatta amministrativa o altre procedure liquidatorie previste dal CCII ed è legittimato, pertanto, a richiedere l'apertura della liquidazione controllata del proprio patrimonio;
- dato atto che non risultano pendenti domande di accesso alle procedure di cui al titolo IV del CCII;



- rilevato che al ricorso è allegata la relazione (cfr. doc. 4) sulla valutazione di completezza e attendibilità della documentazione depositata dall'istante a corredo della domanda ed in cui è illustrata la situazione economica, patrimoniale e finanziaria del medesimo, redatta dal gestore della crisi avv. Maurizio De Renzo, su incarico dell'OCC Modello Canavese;
- rilevato che dalla relazione si evincono debiti complessivi per euro [REDACTED] (cfr. pagina 13 relazione OCC e doc. 4 elenco creditori) sia nei confronti di privati sia nei riguardi della pubblica amministrazione, oltre al compenso previsto per l'OCC e per il liquidatore e le ulteriori spese di procedura stimate in euro [REDACTED] (cfr. pg. 19 relazione OCC), il tutto in prededuzione, a fronte di un reddito da lavoro dipendente percepito dall'istante di circa euro [REDACTED] mensili (cfr. pagina 15 della relazione OCC), corrispondente alla massima capacità finanziaria del soggetto ricorrente;
- osservato che il debitore è pertanto soggetto alla disciplina delle procedure concorsuali ex art. 1,2, e 268 CCII e che si trova in una comprovata situazione di sovraindebitamento, poiché a fronte di una esposizione debitoria complessiva di euro [REDACTED] il patrimonio del ricorrente (composto unicamente dal reddito da lavoro dipendente per un introito netto mensile stimato in euro [REDACTED] (cfr. ricorso introduttivo e relazione particolareggiata) è chiaramente insufficiente a soddisfare regolarmente le obbligazioni assunte;
- rilevato, quindi, che lo stesso istante potrà destinare all'attivo della procedura una quota del proprio reddito eccedente il fabbisogno mensile per il nucleo familiare pari ad euro [REDACTED] mensili x 36 mensilità (per un totale di euro [REDACTED]), oltre al ricavato proveniente dalla liquidazione della quota 1/1 dell'immobile sito In Locana (TO) in Via Roma snc, di cui lo stesso risulta titolare, stimato in euro [REDACTED] mediante perizia asseverata (cfr. pagine 19 relazione OCC e doc. 27 perizia), nonché le giacenze presenti sui c.c. indicate nella relazione particolareggiata;
- si osserva che non sussiste possibilità di escludere dalla procedura di liquidazione controllata cespiti facenti capo al ricorrente, salva diversa



- valutazione che compirà il liquidatore qualora ritenesse non conveniente provvedere alla liquidazione di tali beni;
- rilevato che le spese necessarie al sostentamento del nucleo familiare paiono essere di importo pari ad euro [REDACTED] (cfr. pagina 17 della relazione particolareggiata), eventualmente da ridurre in caso di mancata proroga dell'obbligo al mantenimento nei confronti dell'ex coniuge, il residuo mensile disponibile da offrire ai creditori ammonterebbe ad euro [REDACTED] per mesi n. 36 per un totale di euro [REDACTED] (cfr. pg. 19 relazione particolareggiata), sempre fatte salve altre utilità che dovessero *medio tempore* sopravvenire e comunque nel rispetto delle prerogative del giudice stabilite ex art. 268., co. 4, lett. c), CCII;
 - ritenuto che il ricorrente si trovi in situazione di sovra-indebitamento nel senso indicato dall'art. 2, lett. c), CCII;
 - verificata, quindi, la sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 268 e 269 CCII per aprire la procedura di liquidazione controllata;
 - valutato che, giusto il disposto dell'art. 270, co. 2, lett. b), CCII, possa essere nominato quale liquidatore la dott.ssa [REDACTED] **MARIA MACCARRONE** iscritta nell'Elenco dei soggetti incaricati dall'autorità giudiziaria delle funzioni di gestione e di controllo nell'ambito degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza e delle procedure di insolvenza e dei professionisti indipendenti di cui all'art. 356 CCII;
- visti gli artt. 268 e 269 e ss. CCII;

P.Q.M.

visto l'art. 270 CCII,

DICHIARA APERTA LA LIQUIDAZIONE CONTROLLATA

di GIORGIS PAOLO (C.F. [REDACTED]) nato a [REDACTED] il [REDACTED] senza numero civico

NOMINA

Giudice Delegato la dott.ssa Federica Lorenzatti.

NOMINA

Liquidatore la dott.ssa [REDACTED] **MARIA MACCARRONE**

ASSEGNA



ai creditori ed ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso del ricorrente, il termine perentorio di giorni novanta [90] dalla notifica della presente sentenza, per la trasmissione al liquidatore, a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo PEC che sarà loro indicato, della domanda di restituzione, di rivendicazione o di ammissione al passivo, predisposta ai sensi dell'art. 201 CCII.

ORDINA

all'istante e ai terzi che li detengano di consegnare e rilasciare immediatamente al liquidatore i beni facenti parte del patrimonio oggetto di liquidazione.

AVVERTE

- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 142, CCII a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza il ricorrente-debitore è privo dell'amministrazione e della disponibilità dei beni già esistenti nel suo patrimonio, salva la facoltà del liquidatore di rinunciare alla loro acquisizione ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 142 CCII;
- che per effetto del combinato disposto di cui agli artt. 270, co. 5 e 143, CCII nelle controversie relative a rapporti di diritto patrimoniale del ricorrente-debitore compresi nella liquidazione controllata sta in giudizio il liquidatore, fatta salva l'interruzione del processo ex art. 143, ultimo comma CCII;
- ai sensi degli artt. 270, co. 5, e 150 CCII, che a partire dalla data di pubblicazione della presente sentenza nessuna azione individuale esecutiva o cautelare anche per crediti maturati durante la procedura di liquidazione controllata del patrimonio, può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nella liquidazione controllata del patrimonio del ricorrente-debitore, ivi incluse le trattenute e/o cessioni volontarie a qualunque titolo insistenti sullo stipendio del debitore.

DISPONE

che il liquidatore:

- entro 30 giorni dalla comunicazione della presente sentenza, provveda ad aggiornare l'elenco dei creditori e dei titolari di diritti sui beni oggetto di liquidazione, ai quali notificherà la presente sentenza, indicando anche il



proprio indirizzo PEC al quale dovranno essere inoltrate le domande di ammissione al passivo, di rivendica e di restituzione di beni;

- entro 90 giorni dall'apertura della liquidazione controllata, provveda alla formazione dell'inventario dei beni del debitore e alla redazione di un programma in ordine ai tempi e alle modalità della liquidazione, che depositerà in cancelleria per l'approvazione da parte del giudice delegato;
- provveda, alla scadenza del termine assegnato per la proposizione delle domande di insinuazione / rivendica / restituzione, ad attivare la procedura di formazione dello stato passivo ai sensi dell'art. 273 CCII;
- provveda, una volta terminata l'attività di liquidazione dei beni compresi nel patrimonio, a presentare il conto della gestione, con richiesta di liquidazione del suo compenso, ai sensi dell'art. 275, co. 3, CCII;
- provveda, una volta terminato il riparto tra i creditori, a richiedere al Tribunale l'emissione del decreto di chiusura della procedura ai sensi dell'art. 276 CCII.

DISPONE ALTRESÌ

che entro il 30/6 e il 31/12 di ogni anno il liquidatore depositi in cancelleria un rapporto riepilogativo delle attività svolte, accompagnato dal conto della sua gestione, con allegato l'estratto del conto corrente della procedura; nel rapporto il liquidatore dovrà anche indicare: a) se il ricorrente stia cooperando al regolare, efficace e proficuo andamento della procedura, senza ritardarne lo svolgimento e fornendo al liquidatore tutte le informazioni utili e i documenti necessari per il suo buon andamento; b) ogni altra circostanza rilevante ai fini della esdebitazione ai sensi dell'art. 280 CCII; il rapporto, una volta vistato dal Giudice, dovrà essere comunicato dal liquidatore al debitore, ai creditori e all'OCC.

AUTORIZZA

il liquidatore, per il deposito di tutte le somme di pertinenza della procedura, all'apertura di un conto corrente vincolato all'ordine del G.D. concordandone i costi con l'istituto bancario e prevedendo prelievi previa emissione di mandati del G.D.

DISPONE



che a cura del Liquidatore la presente sentenza sia inserita nel sito internet del Tribunale con oscuramento dei dati sensibili e di terzi e che, ove il debitore svolga attività d'impresa, sia pubblicata presso il Registro delle Imprese; l'esecuzione dei suddetti adempimenti dovrà essere documentata nella prima relazione semestrale.

Manda alla Cancelleria per la notificazione al debitore e per la comunicazione al liquidatore.

Così deciso nella camera di consiglio del 07.01.2026

Il Presidente
(Dott.ssa Antonia Mussa)

Il Giudice rel. est.
(Dott.ssa Federica Lorenzatti)

Firmato Da: ANTONIA MUSSA Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 123b8822d7977484b2325e0ef522bc7
Firmato Da: FEDERICA LORENZATTI Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 352fd6aae072b06a1133e810fec1fa

